

Si propongono di seguito tutte le FAQ pervenute in ordine di arrivo

QUESITO n. 01

Premesso che le agevolazioni sono concesse ai sensi della sezione 3.1. (*“Aiuti di importo limitato”*) della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”*, SE L’IMPRESA REALIZZA L’INVESTIMENTO, VALE A DIRE L’ACQUISTO DEI BENI ENTRO IL 30 GIUGNO MA NON IL LORO INTEGRALE PAGAMENTO (PUR RISPETTANDO I TERMINI PERENTORI PREVISTI DAL BANDO) in quale regime di aiuti si colloca il summenzionato investimento?

Ad esempio:

- nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- previa notifica unica statale e relativa Decisione della Commissione europea, nella sezione 3.13 del *“Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid - 19”* approvato dalla Commissione europea con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 e s.m.i.

Quindi si chiede se è la data di pagamento che qualifica il regime di aiuti o la data in cui il bene è presente in azienda.

Risposta

Secondo le disposizioni contenute nel provvedimento regionale, il riferimento portante del Bando è la Sezione 3.1. (*“Aiuti di importo limitato”*) della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”*.

Pertanto, restano di riferimento le prescrizioni in essa contenute. La principale è riferita alla necessità di procedere con la Concessione (non con l’acquisto!) delle agevolazioni entro il 30 giugno 2022; adempimento questo, a carico, ovviamente dell’Amministrazione regionale.

A seguire, secondo le disposizioni previste nel Bando, le imprese interessate dovranno procedere con il pagamento dei beni entro il 30 settembre pv. Si evidenzia che a tale data i beni dovranno essere nel possesso dell’impresa e presenti presso le rispettive sedi operative (l’impresa è, infatti, obbligata a tale data a dimostrare la proprietà, il possesso e l’operatività dei beni).

Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 e la Sezione 3.13 della Comunicazione già citata, sono stati entrambi introdotti per inquadrare l’aiuto nella fase concessoria delle agevolazioni in caso di sopraggiunte necessità e di superamento del termine di validità della Sezione 3.1 del *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”*. In tali casi, si precisa, che saranno applicate le prescrizioni del Regolamento o della citata Sezione 3.13 della Comunicazione.

QUESITO n. 02

Qualora l’investimento venisse inquadrato negli aiuti ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 il cui punto 21 recita: *“.....che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un’impresa unica secondo la norma «de minimis» non superi il massimale complessivo ammissibile.*

A tal fine, al momento di concedere aiuti «de minimis».....” si chiede se due imprese dichiarate impresa unica possono entrambe partecipare al bando per l’importo complessivo ammissibile. Nello specifico si chiede se l’impresa unica *“Alfa srl”* possa partecipare per un importo di euro X e l’impresa unica *“Beta srl”* possa partecipare per l’importo di euro Y purchè sia rispettato il limite massimo consentito.

Si chiede inoltre conferma se il limite massimo complessivo di aiuti de minimis concedibili all’impresa unica *“Alfa srl”* + l’impresa unica *“Beta srl”* è pari ad euro 200.000,00 (sommando gli aiuti ricevuti negli anni 2022,2021,2020).

Risposta

Se l’investimento venisse inquadrato nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 si applicherebbero certamente i limiti previsti nei casi di *“impresa unica”*. Pertanto, l’importo massimo concedibile sarebbe pari ad euro 200.000,00 (quale limite complessivo degli aiuti ricevuti negli ultimi tre anni da tutte le imprese interessate).

QUESITO n. 03

Premesso che, in virtù della forte instabilità geo-politica, i principali fornitori non riescono a garantire la spedizione dei macchinari nei tempi previsti dal bando, dalle letture coordinate dell'articolo 5 comma 2 e dell'articolo 6 comma 3 punto a.4) si chiede se è ammissibile una richiesta di proroga dell'effettiva presenza delle attrezzature presso la sede del beneficiario rispettando la data del 30 settembre come termine ultimo per il pagamento dell'intera spesa. Qualora fosse ammissibile la summenzionata proroga ci sarebbero, di conseguenza, differimenti per la richiesta di erogazione del saldo?

Risposta

Si evidenzia la particolarità e la tempistica del regime attivato. Pertanto, per la Sezione 3.1 ("Aiuti di importo limitato") della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020, le condizioni sono quelle previste nell'Avviso.